



COMUNE DI MORI

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI
DALLO STATUTO COMUNALE DEL COMUNE DI MORI.**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 di data 1 luglio 2020

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Titolo 1 - Iniziativa popolare (art. 5 Statuto)

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Definizione di interesse individuale

Art. 4 - Richieste di informazioni

Art. 5 - Petizioni

Art. 6 - Proposte

Titolo 2 - Consultazione popolare (art. 6 Statuto)

Art. 7 - Consultazione della popolazione (art. 6 commi da 1 a 4 Statuto)

Art. 8 - Consultazione popolare confermativa (art. 6 commi 5 e ss. Statuto)

Art. 9 - Forum dei cittadini (art. 14 Statuto)

Titolo 3 - Consulte (art. 7 Statuto)

Art. 10 - Costituzione e funzioni delle consulte

Art. 11 - Istituzione e composizione delle consulte

Art. 12 - Funzionamento delle consulte

Titolo 4 - Istruttoria pubblica (art. 49 Statuto)

Art. 13 - Oggetto

Art. 14 - Pubblicità

Art. 15 - Modalità di svolgimento

Art. 16 - Conclusione dell'istruttoria

Titolo 5 - Referendum (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 Statuto)

Art. 17 - Norme generali

Art. 18 - Pubblicità del Referendum

Art. 19 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

Art. 20 - Le operazioni di voto

Art. 21 - Effetti del referendum

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto del Comune di Mori.

TITOLO 1 - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 2 - OGGETTO

1. L'iniziativa popolare si esprime a mezzo di richieste di informazioni, petizioni e proposte secondo quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto comunale.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI INTERESSE INDIVIDUALE

1. Le richieste di informazioni, le petizioni e le proposte sono rivolte alla tutela di interessi individuali e collettivi.

2. Individuale deve intendersi quell'interesse che, non trovando diretta tutela negli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo, è tuttavia differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini e persegue principi di buona amministrazione.

Art. 4 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto comunale la richiesta deve essere presentata in forma scritta e deve riportare con chiarezza l'oggetto, il nome del proponente, la sua firma e il recapito ai fini dell'inoltro della risposta dell'amministrazione comunale.

2. L'organo competente darà risposta scritta e motivata nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 5 - PETIZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto comunale, la petizione deve essere presentata per iscritto e deve riportare con chiarezza l'oggetto, il nome dei proponenti in numero non inferiore a 50, la loro firma e i loro recapiti. Va inoltre specificato il nome del soggetto rappresentante dei firmatari cui inoltrare la risposta dell'amministrazione.

2. Verificato il numero e la regolarità delle sottoscrizioni, il Presidente del Consiglio o il Sindaco, a seconda dell'organo cui è rivolta la petizione, la sottopongono al competente ufficio comunale per l'istruttoria, per poi iscriverla all'ordine del giorno, informandone il primo firmatario, entro 60 giorni.

3. Il Consiglio o la Giunta, sentito eventualmente il rappresentante dei firmatari, adottano la decisione sulla petizione con atto motivato che viene comunicato al rappresentante stesso.

Art. 6 - PROPOSTE

1. La proposta per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta, va presentata con le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto comunale, con l'indicazione dei dati anagrafici e la firma dei proponenti (almeno 100).

2. La proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, deve contenere anche l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che possono essere uditi nel corso della fase istruttoria.

3. Non sono ammesse proposte, ai sensi del presente articolo, nelle materie in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum.

TITOLO 2 - CONSULTAZIONE POPOLARE (ART. 6 STATUTO)

Art. 7 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. La consultazione della popolazione di cui all'art. 6 commi da 1 a 4 dello Statuto comunale può avvenire mediante assemblee pubbliche oppure mediante forme che si avvalgono della tecnologia telematica.

2. Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.

Art. 8 - CONSULTAZIONE POPOLARE CONFERMATIVA

1. La consultazione popolare confermativa prevista dall'art. 6 commi 5 e seguenti dello Statuto non è ammessa con riferimento alle materie elencate nell'art. 9 dello Statuto.

2. Il numero delle sottoscrizioni richiesto per la validità della richiesta deve essere pari almeno al quattro (4) per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Per le altre regole di svolgimento della consultazione, si fa riferimento alla disciplina del referendum contenuta nello Statuto e nel Titolo 5 del presente regolamento.

Art. 9 - FORUM DEI CITTADINI (ART. 14 STATUTO)

1. Sul sito istituzionale del Comune viene istituito il "Forum cittadino", cioè una pagina internet nella quale, previa registrazione con nome, cognome, indirizzo e indirizzo e-mail, ogni cittadino può trasmettere proposte o suggerimenti su argomenti di interesse per la comunità.

TITOLO 3 - CONSULTE (ART. 7 STATUTO)

Art. 10 - COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CONSULTE

1. Per assicurare una più intensa partecipazione di cittadini, associazioni e categorie nella gestione di problematiche di interesse sociale, il consiglio comunale può istituire consulte, individuate sulla base di specifiche finalità.

2. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del consiglio e della giunta comunale, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.

Art. 11 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE

1. L'istituzione e la composizione di ogni consulta sarà determinata dal consiglio comunale sulla base dei seguenti criteri generali:

a) individuazione degli obiettivi, generali o specifici, affidati alla consulta e conseguentemente, eventuale individuazione di un termine di durata della stessa;

- b) ogni consulta sarà composta da una rappresentanza del consiglio comunale e da una rappresentanza delle associazioni che operano nell'ambito delle tematiche di settore;
- c) nella rappresentanza del consiglio comunale dovrà essere assicurata la presenza della minoranza consiliare;
- d) il numero dei componenti dovrà essere contenuto entro limiti che garantiscano il corretto funzionamento della consulta.

2. Il consiglio comunale provvederà alla nomina dei suoi rappresentanti con lo stesso provvedimento di istituzione della consulta.

Art. 12 - FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE.

1. Nel rispetto della deliberazione consiliare di istituzione della consulta, il sindaco o l'assessore competente, chiederà alle associazioni che operano nel settore di riferimento le designazioni di loro competenza, assegnando un congruo termine.

2. Pervenute le designazioni o, comunque, scaduto il termine fissato, il sindaco provvederà alla convocazione dei membri della consulta.

3. Ogni consulta provvederà, in sede di prima convocazione, alla nomina del suo presidente ed alla designazione di un segretario verbalizzante.

4. Le consulte possono operare con la maggioranza dei loro componenti.

TITOLO 4 - ISTRUTTORIA PUBBLICA

Art. 13 - OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina l'istruttoria pubblica secondo quanto previsto dall'art. 49 dello Statuto comunale.

2. L'adozione di atti normativi o amministrativi di carattere generale può essere preceduta da istruttoria pubblica, ove non sia prevista da specifiche disposizioni di settore una partecipazione generalizzata al procedimento.

3. L'istruttoria pubblica viene indetta con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 14- PUBBLICITÀ

1. Dell'indizione dell'istruttoria pubblica viene data pubblicità mediante avviso pubblico affisso all'albo pretorio del Comune e annuncio sul sito internet, per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. La prima seduta dell'istruttoria pubblica deve tenersi entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo.

2. Le sedute relative all'istruttoria sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale al quale spetta anche la convocazione delle sedute successive.

3. Di ogni seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal funzionario verbalizzante.

4. Possono partecipare alle sedute dell'istruttoria, oltre ai cittadini, i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, per esporre oralmente le proprie valutazioni o presentare memorie.

5. Tutti coloro che hanno un qualunque interesse possono far pervenire, prima della data fissata per la seduta, osservazioni scritte o memorie che vengono acquisite agli atti del

procedimento.

6. Spetta al Presidente del Consiglio comunale regolare l'ordine dello svolgimento delle sedute, anche fissando i tempi di intervento.

7. All'inizio della seduta il Presidente del Consiglio comunale relaziona, anche con l'ausilio di un funzionario dell'Amministrazione, sul contenuto delle materie oggetto dell'istruttoria e delle osservazioni o memorie presentate ai sensi del comma 5.

8. Le persone del pubblico che intendono intervenire nel corso della seduta devono iscriversi a parlare.

9. Il Presidente del Consiglio dà la parola secondo l'ordine di iscrizione.

10. Prima di dichiarare chiusa la seduta il Presidente del Consiglio comunale può, se lo ritiene opportuno, concedere agli intervenuti ai sensi del comma 8 una breve replica, seguendo il medesimo ordine dell'intervento.

11. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16 - CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria pubblica deve concludersi entro 60 giorni dalla prima seduta.

2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale dichiarare chiusa la fase dell'istruttoria pubblica e predisporre apposita relazione riassuntiva delle proposte emerse.

3. Il Consiglio comunale valuta le risultanze dell'istruttoria pubblica in sede di adozione degli atti di competenza.

4. Negli atti che esprimono le decisioni del Consiglio comunale in merito alle questioni oggetto dell'istruttoria pubblica deve essere fatto espresso riferimento ai contenuti emersi nel corso delle udienze, come risultanti dal verbale. Nelle decisioni del Consiglio comunale devono altresì essere chiaramente indicate eventuali ragioni di dissenso o contrarietà rispetto alle risultanze dell'istruttoria medesima.

TITOLO 5 - REFERENDUM (ARTICOLI 8, 9, 10, 11, 12, 13 STATUTO)

Art. 17 - NORME GENERALI

1. I cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune possono chiedere l'indizione di referendum propositivo, abrogativo e confermativo statutario; a tale scopo si costituisce un "comitato promotore".

2. I comitati che intendono promuovere un referendum, sottopongono preventivamente al Sindaco il quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco riceve la proposta e se non si è già provveduto alla nomina del Comitato dei Garanti, entro 20 giorni dal deposito procede tramite il Presidente del Consiglio alla convocazione del Consiglio comunale, per provvedere alla nomina secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto.

4. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto e il presente regolamento. Ove si ritengano necessarie o opportune modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, il Comitato dei garanti convoca una riunione con il comitato promotore per la definitiva formulazione del quesito referendario che deve essere dichiarato ammissibile o motivatamente respinto.

5. Il Comitato dei garanti si esprime sull'ammissibilità entro 30 giorni dalla nomina consiliare, oppure, se già costituito, entro 30 giorni dal giorno del deposito della proposta.

Nei 10 giorni successivi alla verifica dell'ammissibilità, dà comunicazione per iscritto dell'esito al comitato promotore per l'avvio della raccolta firme da compiersi entro i successivi 180 giorni.

6. Il comitato promotore, nel caso in cui la richiesta sia dichiarata non ammissibile, può chiedere il riesame della proposta entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5. Il Comitato dei garanti decide sulla richiesta di riesame con provvedimento definitivo entro i 30 giorni successivi, notificando la decisione al Comitato promotore.

7. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il comitato promotore nomina tra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza e procede alla raccolta delle firme di presentazione, nel numero previsto in percentuale dall'art. 8 dello Statuto, che sarà individuato con comunicazione scritta del segretario comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari al 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione, come delimitata ai sensi dell'art. 1 c. 4 dello Statuto.

8. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Mori – richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segreteria comunale che li valida apponendovi il bollo del Comune e la firma del segretario comunale all'inizio di ogni foglio.

9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore, nonché i dati relativi al documento di riconoscimento di identità. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da impiegato comunale incaricato ai sensi di legge o da consiglieri comunali che abbiano preventivamente comunicato la propria disponibilità al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal segretario, dagli impiegati comunali o dai consiglieri comunali sono esenti da spese.

10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa improrogabilmente con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissibilità del referendum; le sottoscrizioni depositate fuori termine non sono utili per l'ammissibilità della richiesta di referendum e non possono essere sottoposte a verifica.

11. Entro i successivi 30 giorni dalla conclusione delle sottoscrizioni l'ufficio elettorale verifica la regolarità dei moduli, delle sottoscrizioni e relative autenticazioni, del numero dei sottoscrittori e dell'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al comitato promotore e accertata la regolarità dell'intera documentazione, trasmette il fascicolo al Sindaco.

12. Il Sindaco, verificati gli adempimenti sopra descritti, indice il referendum da tenersi entro i successivi 60 giorni. Le relative operazioni di voto non possono aver luogo nei sei mesi antecedenti alla scadenza del mandato amministrativo né in coincidenza con altre votazioni. Qualora, per eventi successivi all'indizione, si determini coincidenza di data con altre operazioni elettorali, il referendum comunale è rinviato di almeno 30 giorni da queste ultime.

13. Le spese per l'effettuazione del referendum sono impegnate a bilancio con apposito provvedimento.

Art. 18 - PUBBLICITÀ DEL REFERENDUM

1. Il provvedimento sindacale di indizione del referendum è pubblicato all'albo del comune, all'albo delle frazioni e sul sito internet istituzionale.
2. Un manifesto indicante giorno, orario di votazione e testo del quesito referendario viene affisso negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 19 - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO DI MANIFESTI

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
4. Nel periodo di cui al comma 1 deve essere diffuso, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, un opuscolo informativo, inviato a ciascuna famiglia, nel quale, assegnando il medesimo spazio di almeno una facciata (formato A4, massimo 2.500 caratteri) vengano rappresentate le ragioni insindacabili dei favorevoli e dei contrari.
5. Ai soggetti che non rispettano la presente disciplina verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia di propaganda per la consultazione referendaria.

Art. 20 - LE OPERAZIONI DI VOTO

1. Il procedimento elettorale referendario è improntato a criteri di economicità delle operazioni e semplificazione delle procedure. Le operazioni sono dirette dall'ufficio elettorale.
2. Le tessere d'iscrizione nelle liste elettorali indicano la sezione alla quale l'elettore appartiene.
3. Qualora l'elettore non sia in possesso della tessera elettorale o abbia bisogno del duplicato può richiederlo presso l'ufficio elettorale a partire da terzo giorno antecedente alla consultazione.
4. Il seggio elettorale è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
5. Ai componenti di seggio è corrisposto un compenso uguale a quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
6. Le votazioni si svolgono in un'unica giornata festiva dalle ore 8.00 alle 20. Alle ore 6.00 si costituisce il seggio che procede alla validazione delle schede e alle altre operazioni preliminari.
7. Le schede di votazione riproducono all'interno il quesito referendario e due possibili risposte: SI e NO, iscritte in due riquadri di uguale dimensione. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede relative a ciascun quesito avranno colori diversi. L'elettore vota tracciando un segno sul riquadro corrispondente alla risposta da lui scelta.
8. Le votazioni si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti all'interno del seggio.
9. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
10. Terminata la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione.

11. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Un rappresentante designato dal coordinatore del comitato promotore può assistere alle operazioni suddette presso ciascun seggio, qualora la consultazione comprenda referendum d'iniziativa popolare.

12. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente del seggio alla Segreteria del Comune.

13. Spetta all'ufficio elettorale: determinare il numero degli elettori che hanno votato e far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione; riesaminare e decidere in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati; determinare e proclamare i risultati del referendum.

14. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale sono pubbliche.

Art. 21 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 20 per cento degli aventi diritto, con la specificazione di cui all'art. 13 c. 4 dello Statuto con riguardo al referendum confermativo statutario.

2. L'esito del referendum è comunicato dal Sindaco entro tre giorni dalla consultazione: ai cittadini, mediante la pubblicazione del risultato all'albo del Comune, all'albo delle frazioni e sul sito istituzionale del Comune; ai capigruppo consiliari; al comitato promotore.

3. Nel caso di accoglimento del quesito referendario propositivo, il consiglio comunale deve adottare i conseguenti atti di indirizzo politico amministrativo per concretizzare il risultato del voto. Copia della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'oggetto del referendum propositivo viene inviata, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato promotore.